



DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA

A.A. 2018/2019 – DOTT.SSA M. BELLOMO

Il fallimento: introduzione



- La disciplina generale del fallimento è contenuta nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che è stata oggetto di numerosi interventi legislativi
- L'importante riforma del 2007 ha tentato di riordinare la disciplina delle procedure concorsuali mirando al recupero e conservazione del patrimonio aziendale per rendere più alte le possibilità di soddisfare il creditore
- Con la riforma del 2012 e con le successive si è tentato di dare una sistemazione più organica ai metodi di risoluzione delle difficoltà aziendali diverse dal fallimento
- L'obiettivo delle recentissime riforme è quello di potenziare i c.d. strumenti di composizione della crisi d'impresa

- 
- È stata pubblicato in Gazzetta del 14.2.2019 il testo del dlgs. 12 gennaio 2019 n. 14 che introduce:

Il nuovo **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**


Il codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali:

Salvo alcune norme che entreranno in vigore a partire dal 16 marzo 2019, tutte le altre entreranno in vigore il 15 agosto 2020.

nozione

- Il fallimento è quel processo espropriativo con il quale si realizza la responsabilità patrimoniale del debitore che sia imprenditore commerciale (è una disciplina diversa rispetto a quella che si applica al debitore comune)
- Ai sensi dell'art. 2740 c.c. ogni debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri..
- La procedura con cui viene assoggettato l'intero patrimonio dell'imprenditore-debitore insolvente è quindi il fallimento




- 
- Si parla di c.d. **universalita' oggettiva** del fallimento, proprio perché sono coinvolti tutti i beni
 - Si parla anche di **universalità soggettiva**, perché sono coinvolti tutti i creditori, che ai sensi dell'art. 2741 c.c. hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo cause legittime di prelazione.

Il presupposto soggettivo

- Perché sia possibile la dichiarazione di fallimento sono necessari 2 presupposti, soggettivo e oggettivo.
- Art. 1, co. 1 L.Fall. : sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo tutti gli **imprenditori** che esercitano **un'attività commerciale**, con esclusione degli enti pubblici.
- Art. 1 co. 2 L.Fall.: stabilisce che l'imprenditore commerciale non è assoggettato al fallimento se non supera alcuni limiti di carattere quantitativo, che costituiscono **condizioni di fallibilità**.



- 
- Chi è l'imprenditore? Art. 2082 c.c.: è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi
 - Ai sensi dell'art. 2195 c.c.: è imprenditore chi esercita un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermedia nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, acqua o aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie alle precedenti.

Ad. es. l'imprenditore agricolo non può fallire.

Presupposti quantitativi: le soglie di fallibilita'

- Le soglie o condizioni di fallibilita' sono indicatori previsti dalle lettere a, b, c del comma 2 art. 1 l.fall.

Questi requisiti devono essere posseduti congiuntamente dall'imprenditore affinché non venga sottoposto a fallimento

1. Lett. a) prende in considerazione il dato dell'attivo patrimoniale, che nei 3 esercizi anteriori alla data di deposito di istanza di fallimento, non deve superare 300.000 euro annui





2. lett. b) attribuisce rilevanza ai ricavi lordi dell'impresa e stabilisce che l'imprenditore, nei 3 esercizi anteriori, non deve aver superato i 200.000 euro annui

La nozione di ricavi è quella che emerge dal bilancio civilistico ex art 2425 c.c; per gli imprenditori che abbiano optato per un bilancio semplificato rileva il registro IVA.

3. lett. c) stabilisce che l'ammontare dei debiti, anche non scaduti, non deve essere superiore a 500.000 euro

N.B. il superamento di anche 1 sola delle 3 soglie comporta l'assoggettamento dell'imprenditore al fallimento. È a carico dell'imprenditore l'onere di dimostrare di non aver superato le soglie (e non a carico di chi chiede il fallimento)

Ipotesi di fallimento

- **Imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa:** l'art. 10 l.fall. stabilisce che gli imprenditori commerciali (impresa individuale o collettiva) può essere dichiarato fallito entro 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, qualora l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l'anno successivo

Ratio: si vuole impedire che l'imprenditore si sottragga al fallimento attraverso la semplice interruzione dell'attività!

Il termine annuale dall'altro lato va incontro alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, per evitare che i terzi entrati in contatto con il non più imprenditore sia sempre esposti al rischio di essere pregiudicati.



Condizioni:

1. l'insolvenza si deve essere manifestata all'esterno, cioè da essere riconoscibile ai terzi
2. L'insolvenza deve riguardare obbligazioni contratte anteriormente alla cessazione dell'attività

L'art. 10 co. 2 prevede che quando si tratti di impresa individuale o nei casi di cancellazione di ufficio dell'imprenditore collettivo, è sempre possibile dimostrare l'effettiva cessazione dell'attività per individuare il momento a partire dal quale decorre l'anno. (la prova va data dai creditori o dal pubblico ministero)




- È necessario che **entro 1 anno** non solo venga depositata l'istanza di fallimento ma che venga pubblicata la sentenza dichiarativa di fallimento, mediante deposito in cancelleria, fatta salva la previsione dell'art. 22 c. 4 e 5.



- **Imprenditore defunto:** l'art. 11 l. fall. Stabilisce che la morte non impedisce la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore defunto; viene dichiarato fallito alle stesse condizioni dell'art. 10, ma con alcune particolarità:
 1. La dichiarazione di fallimento deve intervenire entro 1 anno dalla morte
 2. l'insolvenza si deve essere manifestata precedentemente alla morte

Art. 11 co. 2 : l'erede è legittimato a proporre l'istanza di fallimento, a condizione che il suo patrimonio non sia già confuso con quello del defunto.



Se la dichiarazione di fallimento interviene prima della morte, l'evento non determina l'interruzione della procedura fallimentare, la quale procede nei confronti dell'erede, anche se ha accettato l'eredità con beneficio di inventario.

Gli eredi non acquisiscono la qualifica di "falliti", esercitano solo i poteri e si accollano gli oneri del fallito defunto.



- **Fallimento delle società commerciali:** disciplinato dagli artt. 146 e ss.

Anche se è estinta la società, vale il limite temporale di 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Art. 147: disciplina il fallimento delle società con soci illimitatamente responsabili (s.n.c.; s.a.s.), che produce il fallimento anche dei soci, purché non si tratti di persone fisiche, senza che si debba verificare il loro stato di insolvenza.

I soci possono essere dichiarati falliti entro 1 anno dallo scioglimento del rapporto o dalla cessazione della responsabilità illimitata.

Il co. 4 e 5 prevedono l'estensione del fallimento ai soci occulti e alla società occulta.

Presupposto oggettivo

- Art. 5 L. Fall. : è dichiarato fallito l'imprenditore che si trova in **stato di insolvenza**, che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
- Si può, quindi, dichiarare fallito solo l'imprenditore commerciale cui sia stato accertato dal tribunale competente lo stato di insolvenza.



Lo stato di insolvenza



- È l'incapacità definitiva del patrimonio del debitore di assicurare il soddisfacimento regolare delle obbligazioni che lo gravano, indipendentemente dalla condotta del debitore.
- Il tribunale accerta lo stato di insolvenza attraverso un giudizio di probabilità, guardando alla situazione esistente al momento della pronuncia e basandosi sui fatti ed elementi anteriori alla pronuncia stessa:
 1. Valutazione patrimoniale: tende a verificare se gli elementi attivi del patrimonio aziendale siano in grado di coprire le passività
 2. Valutazione economica: tende a verificare se l'impresa si trova o meno in stato di equilibrio se quindi l'impresa è in grado di produrre utili.
 3. Valutazione finanziaria: tende a verificare se l'impresa è in grado di soddisfare le obbligazioni, regolarmente e con mezzi normali di pagamento.

- 
- “altri fatti esteriori” sintomatici.. Che significa?


Non c'è una vera e propria elencazione, sicché essi vanno individuati in tutti quegli avvenimenti e in quei fatti che rendono manifesta l'insolvenza

Ad. Es. ipotesi di fuga, irreperibilità, latitanza dell'imprenditore; chiusura dei locali dell'impresa; compimento di reati contro il patrimonio; reiterato trasferimento della sede dell'impresa.

LA PROCEDURA FALLIMENTARE: competenza



- Art. 9 l.fall.: è competente il tribunale del luogo dove l'imprenditore abbia la sede principale dell'impresa (l'eventuale trasferimento l'anno precedente è irrilevante)
- La competenza è funzionale, esclusiva e inderogabile
- “sede principale” : corrisponde al luogo in cui si trova il centro direttivo, amministrativo e contrattuale degli affari dell'impresa.. Questo luogo può non essere quello in cui si trova l'azienda o la sede legale.

- 
- Se l'imprenditore è titolare di più imprese operanti in luoghi diversi e sono autonomamente insolventi è competente il tribunale del luogo che per primo ha dichiarato il fallimento (principio della prevenzione)
 - Se l'impresa è stata trasferita all'estero la giurisdizione del giudice italiano non viene meno quando tale trasferimento è avvenuto dopo il deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento; se è avvenuta prima si può sempre provare la fittizietà di tale trasferimento.

L'iniziativa

- Art. 6 l. fall.: il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
- **Iniziativa del debitore:** sussiste un vero e proprio dovere per l'imprenditore di chiedere il fallimento, altrimenti incorre nel reato di bancarotta semplice art. 217 l.fall.

Il debitore deve depositare presso la cancelleria del tribunale: le scritture contabili e fiscali obbligatorie relative ai 3 esercizi precedenti; stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, elenco dei creditori con indicazione dei crediti, indicazione ricavi lordi

Se non adempie all'obbligo di allegazione non ci sono però conseguenze..



- **Iniziativa del creditore:** ogni creditore è legittimato a chiedere il fallimento, anche se non è munito di titolo esecutivo, è sufficiente che vanti un credito certo, la cui prova dell'esistenza spetta al creditore.
- **Iniziativa del Pubblico Ministero:** si tratta di un diritto di azione processuale in 2 ipotesi:
 - 1) Quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, latitanza, irreperibilità dell'imprenditore
 - 2) Quando a rilevare l'insolvenza è stato un giudice all'interno di un procedimento civile

Istruttoria prefallimentare

- Art. 15 l.fall.: si tratta di un procedimento celere e snello (in camera di consiglio), ma si garantisce l'accertamento puntuale dei presupposti soggettivi e oggettivi del fallimento




La sentenza



- L'istruttoria prefallimentare si puo' chiudere:
 - a) Con la pronuncia di un decreto motivato che respinge l'istanza di fallimento
 - b) Con una sentenza che dichiara il fallimento dell'imprenditore

La sentenza dichiarativa del fallimento è pronunciata in camera di consiglio e con essa si provvede:

- 1) Nominare il giudice delegato per la procedura
- 2) Nominare il curatore
- 3) Ordinare al fallito il deposito dei bilanci, scritture contabili e fiscali e elenco creditori



4) Stabilire il luogo e giorno per l'esame dello stato passivo entro 120gg dal deposito della sentenza

5) Assegnare ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di 30gg per l'insinuazione al passivo

Gli effetti della sentenza si producono dal giorno del suo deposito in cancelleria; per i terzi gli effetti si producono dal giorno dell'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese

Il reclamo: l'impugnazione

- La sentenza di fallimento può essere impugnata con il mezzo del reclamo (art. 18 L. Fall.)
- Il reclamo si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello entro 30 gg, che decorrono per il debitore dalla data della notificazione della sentenza e per tutti gli altri dalla data di iscrizione nel registro delle imprese
- Se non c'è notificazione il termine è di 6 mesi.
- Possono proporre reclamo: il debitore (salvo che non abbia dichiarato fallimento in proprio) e chiunque sia interessato (l'interesse deve essere effettivo!)



Motivi di reclamo

- 1) contestazione della competenza del tribunale che ha pronunciato la sentenza
- 2) contestazione della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del fallimento
- 3) sussistenza dei requisiti dimensionali di esenzione dal fallimento
- 4) per violazione del diritto di difesa durante l'istruttoria prefallimentare
- 5) ogni altro profilo che possa portare alla revoca del fallimento



effetti

- Il reclamo non sospende l'esecutività della sentenza dichiarativa di fallimento
- È possibile chiedere alla corte di appello la sospensione per gravi motivi della liquidazione dell'attivo (si può disporre anche una sospensione parziale)



contenuto

- Art. 18 co. 2 l.fall. :

Il reclamo deve contenere:

- 1) Indicazione della corte di appello
- 2) Le generalità del reclamante
- 3) L'elezione di domicilio
- 4) L'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui verte l'impugnazione
- 5) L'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti





- Il giudizio di reclamo si conclude con una sentenza ricorribile per Cassazione entro 30 gg dalla notificazione
- La sentenza che accoglie il reclamo revoca il fallimento ed è notificata a cura della cancelleria al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore.
- In caso di revoca, restano però salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (ad es. scioglimento di un contratto operato dal curatore)

Gli organi preposti



■ Gli organi preposti alla procedura fallimentare sono:

- 1) Tribunale
 - 2) Il giudice delegato
 - 3) Il curatore
 - 4) Il comitato dei creditori
- } ufficio
fallimentare

Tribunale fallimentare



- È il tribunale che ha dichiarato il fallimento e che è investito dell'intera procedura fallimentare e svolge funzioni di impulso e di controllo.

- Compiti:
 - 1) Apertura e chiusura della procedura
 - 2) Nomina, revoca, sostituzione degli organi della procedura per giustificati motivi
 - 3) Audizione del curatore, fallito, e del comitato dei creditori
 - 4) Competenza a decidere le controversie inerenti la procedura
 - 5) Competenza a decidere i reclami contro gli atti del giudice delegato




6) Possibilità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa

7) Possibilità di disporre che non si svolga il procedimento di accertamento del passivo

8) Omologazione del concordato fallimentare

9) Decisione sulla domanda di esdebitazione

Il tribunale attrae a se' cause che secondo le regole ordinarie apparterebbero a giudici diversi (vis attractiva del foro fallimentare)

- 
- Quindi sono devolute alla competenza assoluta ed inderogabile del tribunale fallimentare non solo le controversie che traggono origine e fondamento dal fallimento ma anche quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale per assicurare la par condicio creditorum
 - I giudizi di impugnazione dello stato passivo; le impugnazioni del piano di riparto; le controversie sul rendiconto del curatore; azioni revocatorie

Giudice delegato



- È organo della procedura fallimentare, viene nominato con la sentenza dichiarativa di fallimento
 - Svolge funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura concorsuale: funzioni di carattere processuale, tutorio, cognitorio
- 1) Deve riferire al tribunale su ogni affare per cui è richiesto un provvedimento del collegio
 - 2) Può emettere o richiedere i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio
 - 3) Può disporre in via d'urgenza che determinati beni siano acquisiti alla massa fallimentare (cd decreto di acquisizione)



- 4) Convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti per legge
- 5) Su proposta e richiesta del curatore liquida i compensi delle persone che hanno prestato la loro opera nel fallimento
- 6) Provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori per violazione di legge
- 7) Autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto



- 8) È attribuito l'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi
- 9) Nomina il comitato dei creditori ed eventualmente lo sostituisce, può anche surrogarsi a questo
- 10) Autorizza l'affitto d'azienda o di rami di essa su proposta del curatore
- 11) Autorizza il compimento di singoli atti di liquidazione o per gravi motivi sospende la liquidazione
- 12) Ordina il riparto finale

Il curatore fallimentare



- Ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori
- È l'organo che determina le linee guida di svolgimento della procedura, il suo potere deriva direttamente dalla legge
- Non è un rappresentante del debitore ma è un incaricato giudiziario titolare di funzione pubblica e compie atti che producono effetti nella sfera giuridica del debitore e dei creditori
- Amministra i beni del debitore e valuta ogni aspetto tecnico, giuridico e di opportunità in vista della realizzazione del miglior soddisfacimento degli interessi dei creditori



- 1) È tenuto a redigere l'inventario dei valori attivi dell'azienda (può farsi coadiuvare da un tecnico)
- 2) Effettua tramite pec le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato gli impone
- 3) Presentare relazione dove effettua analisi delle cause e circostanze della crisi d'impresa (art. 33)
- 4) Deve predisporre il programma di liquidazione, valuta l'opportunità di esercizio provvisorio, di esperire azioni revocatorie, valuta le proposte di concordato
- 5) Nel caso di crediti dell'imprenditore assume iniziative di recupero



6) Con riferimento ai debiti il curatore deve stilare un elenco e verificarne la fondatezza

7) Deve procedere alla redazione dell'ultimo bilancio di esercizio del fallito se non fatto da questi

8) Deve tenere un registro delle operazioni di amministrazione, redige il rendiconto della sua gestione prima del riparto finale

Nomina e requisiti



- Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento o se sostituito con decreto del tribunale, entro 2 gg deve accettare
- Possono svolgere funzioni di curatore:
 - avvocati; dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti
 - Studi professionali associati e societa' di professionisti che abbiano gli stessi requisiti dei professionisti individuali
 - Coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in spa



- Non possono essere nominati curatori:
 - Il coniuge, parenti, affini entro il 4 grado del fallito
 - Chi ha concorso al dissesto dell'impresa
 - Chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento

I provvedimenti di nomina dei curatori sono iscritti nel registro nazionale presso il Ministero della giustizia

Revoca e sostituzione

- La revoca puo' essere disposta solo dal tribunale fallimentare che l'ha nominato, d'ufficio, o su proposta del giudice delegato o del comitato dei creditori
- La revoca viene disposta dopo aver sentito il curatore e il comitato dei creditori, il decreto di revoca o di rigetto è reclamabile davanti alla corte di appello
- La revoca richiede la sussistenza di giustificati motivi: manchevolezza dell'operato del curatore (ritardi ingiustificati, omissioni, errori)





- I motivi che conducono alla sostituzione non sono connessi con specifici inadempimenti:
 - Per ragioni di opportunità per maggiori competenze di un'altra persona
 - Può essere richiesta dai creditori che devono rappresentare la maggioranza semplice dei crediti ammessi e devono illustrare le ragioni indicando il nuovo curatore

La personalita'

- Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e puo', previa autorizzazione del comitato, delegare specifiche operazioni.
- Il delegato puo' operare in piena autonomia ed assume la qualifica di pubblico ufficiale, oltre alla responsabilita per l'attivit  compiuta
- Il coadiutore   una figura che viene utilizzata nel caso in cui il curatore voglia farsi coadiuvare da tecnici o altre persone



Attività'

- Si distingue tra un'attività' di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
- Gli atti di ordinaria sono liberamente compiuti dal curatore, quelli di straordinaria devono essere preventivamente autorizzati dal comitato dei creditori
- Sono atti straordinari ai sensi dell'art. 35:

Riduzione dei crediti; transazioni; compromessi; rinunzie alle liti; cancellazione di ipoteche; restituzione dei pegni; accettazione di eredita'; donazioni

(se superano i 50.000 euro è necessario informare il giudice delegato)

La relazione ex art 33

- Si tratta di una relazione di carattere generale con la quale il curatore è chiamato ad esporre quanto dal medesimo appreso e verificato relativamente alle cause e circostanze del fallimento, alla gestione dell'azienda da parte del fallito, degli aspetti rilevanti sotto il profilo civile e penale
- La relazione è destinata al giudice delegato, al pubblico ministero e ai creditori.
- Il curatore entro 60gg dalla dichiarazione di fallimento deve presentare una relazione su:
 - Cause e circostanze del fallimento;
 - Diligenza del fallito nell'esercizio di impresa
 - Responsabilità del fallito e su quant'altro possa essere interessante.



- La relazione mira a mettere in luce eventuali responsabilità civili e penali del fallito o degli organi di controllo e amministrazione
- Fornisce informazioni circa lo stato dell'azienda, chiarendo se sia ancora vitale o meno
- Fornisce elementi utili al giudice e al comitato per approntare l'attività di vigilanza e per assumere le decisioni su questioni giuridiche e tecniche
- Ha un contenuto economico-aziendale e anche propriamente giuridico (esame dei contratti, scritture contabili etc)
- La relazione va aggiornata ogni semestre

Responsabilita'

- Il curatore deve adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, si tratta di una diligenza particolarmente qualificata.
- L'azione di responsabilita' contro il curatore revocato puó essere esercitata dal nuovo curatore previa autorizzazione del giudice delegato o dal comitato dei creditori



compenso

- Al curatore spetta un compenso e il rimborso delle spese del medesimo sostenute. La somma viene liquidata su sua iniziativa dal tribunale fallimentare.
- La liquidazione è fatta dopo l'approvazione del rendiconto del curatore. Sono ammessi acconti sul compenso.
- Il compenso del curatore costituisce un debito della massa e va pagato in prededuzione, eventualmente viene pagato dall'erario.



Il comitato dei creditori



- La riforma della legge fallimentare ha modificato molto la struttura del comitato, potenziandone il ruolo: i poteri attribuiti al giudice delegato sono stati trasferiti al comitato
- Ratio della novella: assegnare al comitato poteri di autorizzazione e controllo dell'operato del curatore, consentendo la partecipazione all'attività gestoria in tutti i casi in cui le deliberazioni del comitato sono vincolanti
- Il comitato affianca il curatore nelle scelte strategiche nella gestione del patrimonio del fallito e autorizza il compimento degli atti di straordinaria amministrazione

nomina




- Il comitato è un organo collegiale che puo' essere composto da 3 o 5 membri scelti tra i creditori.
- La nomina è effettuata dal giudice delegato entro 30 gg dalla sentenza dichiarativa di fallimento: la nomina viene effettuata sulla base delle risultanze documentali, una volta sentiti il curatore e i creditori
- La composizione del comitato deve essere tale da rappresentare in misura equilibrata quantita' e qualita' dei crediti
- Non è prevista alcuna specifica professionalita', la composizione puo' essere variata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo

Le funzioni


- Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, su richiesta del tribunale o del giudice delegato:
 - Funzioni di vigilanza e controllo
 - Funzioni di autorizzazione
 - Funzioni consultive




- 
- **FUNZIONE DI VIGILANZA:** è esercitata dal comitato dei creditori al fine di assicurare che la procedura si svolga al meglio per soddisfare i creditori
 - Ha il diritto di ispezionare le scritture contabili e i documenti (consente un controllo sotto il profilo giuridico dell'attività del curatore
 - Può proporre reclamo contro gli atti del curatore e i decreti del giudice delegato; può chiedere la revoca del curatore



- FUNZIONE DI CONTROLLO: viene esercitata attraverso:
 1. Vidimazione del registro tenuto dal curatore
 2. Convocazione dell'imprenditore fallito
 3. Presa visione del fascicolo fallimentare
 4. Partecipazione all'inventario
 5. Convocazione trimestrale del curatore in caso di esercizio provvisorio di impresa

- 
- FUNZIONI CONSULTIVE: vengono esercitate in tutti i casi nei quali la legge fallimentare prescriva il preventivo parere del comitato (parere obbligatorio a pena di illegittimità del procedimento) o il tribunale/giudice delegato lo ritengano opportuno (parere facoltativo)
 - Es. p. obbligatorio: per l'affitto d'azienda; per l'ammissione di proposta concordato fallimentare
 - Es. p. non vincolante: revoca del curatore; esdebitazione del fallito

- 
- FUNZIONI DI AUTORIZZAZIONE: il comitato assume il ruolo di organo gestorio, atteso che attraverso la concessione o diniego dell'autorizzazione indirizza la gestione della procedura
 - Es : per gli atti di straordinaria amministrazione; azioni di responsabilità contro il curatore revocato

Il funzionamento

- Il comitato viene convocato dal presidente
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti
- Nel caso di inerzia dell'organo si sostituisce il giudice delegato



responsabilita

- Si applicano in quanto compatibili la norma sulla responsabilita dei sindaci delle spa
- Devono adempiere i loro doveri con la professionalita e diligenza richieste dalla natura dell'incarico
- Sono responsabili delle loro attestazioni ed hanno il segreto sui fatti e documenti conosciuti per ragioni di ufficio
- L'azione è esercitata dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato



Gli effetti del fallimento




- **Effetti personali:** la norma dispone che la sentenza che dichiara il fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni alla data del fallimento. (c.d. spossessamento)
- "beni" : sono le res che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
- Ratio: privare il fallito della possibilità di amministrare e di disporre dei suoi beni costituisce il provvedimento cautelativo per evitare la dispersione della garanzia patrimoniale per i creditori.




- Lo spossessamento ha una natura temporanea e termina con la chiusura della procedura ovvero con la rinuncia da parte del curatore.
- L'effetto dello spossessamento decorre dal giorno del deposito in cancelleria della sentenza di fallimento.
- L'oggetto dello spossessamento è l'intero patrimonio del fallito, che viene amministrato dal curatore.
- Gli eventuali atti compiuti comunque dal fallito sul proprio patrimonio sono inefficaci e non sono opponibili ai creditori



- Non sono compresi nel fallimento e non sono oggetto di spossessamento:
 - Beni e diritti di natura strettamente personale
 - Gli assegni aventi carattere alimentare
 - Gli stipendi, pensioni
 - I frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli
 - Beni del fondo patrimoniale e i relativi frutti
 - Le cose che non possono essere pignorate (cose sacre, anelli nuziale, vestiti, letti, tavoli, utensili di casa, ricordi di famiglia) per il principio di dignita' della persona umana

- 
- **Effetti per i creditori:** dal giorno del fallimento non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali esecutive o cautelari per evitare squilibri nella par condicio creditorum
 - Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito ed ogni credito deve essere accertato secondo le regole della procedura salvo le eccezioni di legge
 - Concorso sostanziale dei creditori: tutti i creditori concorrono sul patrimonio del fallito per soddisfare i loro crediti avendo tutti eguale diritto salve cause di prelazione
 - Concorso formale: è obbligo per il creditore far accertare il proprio credito nel fallimento, insinuandosi al passivo

- 
- I creditori privilegiati, pignoratizi ed ipotecari, fanno valere il loro diritto di prelazione sui beni e se non sono soddisfatti concorrono con i creditori chirografari. Vengono pagati subito dopo i crediti prededucibili

Il procedimento di accertamento del passivo



- È sempre necessario verificare i crediti prima della fase di ripartizione dell'attivo, per poter individuare i titoli che giustificano la partecipazione al concorso e per garantire il soddisfacimento di ogni creditore
- La disciplina dell'accertamento è regolata allo scopo di pervenire ad una celere individuazione dei crediti concorrenti.
- Non si procede alla verifica se non c'è un prevedibile attivo da realizzare e da distribuire.




■ Si svolge in due fasi:


1. una fase necessaria davanti al giudice delegato
2. Una seconda eventuale davanti al tribunale

Il curatore predispone un progetto di stato passivo, e nella prima fase il curatore ha il potere di opporre fatti costitutivi di eccezioni rispetto al diritto affermato dal creditore.

La fase eventuale del procedimento di opposizione, impugnazione e revocazione delle decisioni sullo stato passivo segue le regole della camera di consiglio

- 
- Le fasi successive del procedimento hanno le loro caratteristiche essenziali: si dà vita al contraddittorio incrociato tra curatore, creditori e debitore e il giudice decide sulle controversie ancora aperte e dichiara esecutivo lo stato passivo

Con quest'atto si conclude la prima fase: il giudice fa suo quel progetto iniziale del curatore con le modifiche apportate.

- 
- Domande tardive: per realizzare la piena concorsualità nell'esame delle tardive si è ritenuto necessario introdurre un sistema di accertamento che seguisse le regole delle tempestive.
 - Viene fissato un termine per presentare le tardive e il curatore ha il compito di comunicare a tutti i creditori l'udienza in cui saranno esaminate tutte queste domande e dove viene presentato lo stato passivo provvisorio



- Nel caso di tardività incolpevole è possibile presentare la domanda anche oltre il termine fissato, previo controllo della non imputabilità del ritardo.
- Anche se la sentenza di fallimento ha effetti erga omnes, è obbligo del curatore di trasmettere ai creditori e ai titolari di diritti reali su beni mobili o immobili una comunicazione indicando:
 1. Che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda
 2. La data fissata per l'esame dello stato passivo e quello entro cui presentare le domande
 3. Ogni altra utile informazione per la presentazione della domanda

Domanda di ammissione al passivo



- Tale domanda consente la partecipazione del creditore alla ripartizione dell'attivo ricavato dall'esecuzione concorsuale
- La domanda si presenta tramite ricorso almeno 30gg prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
- Gli elementi essenziali del ricorso sono:
 1. Indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore
 2. La determinazione della somma che si intende insinuare al passivo
 3. L'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto



4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione

5. l'indicazione dell'indirizzo pec

Non è necessario il patrocinio di un legale, il ricorso può essere sottoscritto dalla parte.




- Il creditore deve provare la fondatezza del credito e dell prelazione, allegando tutti i documenti probatori della sua pretesa giuridica
- I documenti devono avere una data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

Il progetto di stato passivo



- Art. 95 l.fall. “Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni.. I creditori possono esaminare il progetto e presentare al curatore osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell’udienza.
- All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo il giudice delegato decide su ciascuna domanda , potendo procedere anche ad atti di istruzione se c’è richiesta esplicita delle parti ed è compatibile con esigenze di speditezza.

- 
- Il giudice con decreto motivato accoglie in tutto o in parte o respinge o dichiara inammissibile la domanda di ammissione
 - È possibile un'ammissione con riserva (es. per i crediti di cui manchi il titolo)
 - Terminato l'esame di tutte le domande il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria

L'esercizio provvisorio dell'impresa



- Art. 104 l.fall.: regola l'istituto dell'esercizio provvisorio, con la sentenza di fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio anche disponendo che detta attività sia limitata ad alcuni rami di azienda, se dall'interruzione possano derivare danni gravi, e sempre non arrechi danni ai creditori
- Dopo la pronuncia della sentenza, il tribunale la dispone con decreto motivato, su proposta del curatore, previo parere favorevole del comitato dei creditori
- Il curatore durante l'esercizio provvisorio deve convocare il comitato ogni 3 mesi per informarlo dell'andamento della gestione, e in caso il comitato può chiedere la cessazione dell'esercizio. Il curatore deve rendere edotto il tribunale ogni 6 mese.

Finalita'



- La finalita' dell'istituto risiede nella conservazione della garanzia patrimoniale ed ha anche l'effetto di tutela del patrimonio economico delle risorse umane e di conoscenza tecnica dell'impresa.
- La prosecuzione dell'impresa consente la conservazione di una maggiore garanzia patrimoniale a favore dei creditori.
- Si tratta di una generale autorizzazione al curatore per il compimento di atti necessari alla gestione dell'impresa.
- Se si realizzano ricavi da consentire il pagamento dell'intero passivo, l'esercizio provvisorio non puo' piu' proseguire, perche cessa la sua funzione

Liquidazione dell'attivo



- I creditori concorrenti vedono soddisfare i loro diritti secondo il criterio della par condicio creditorum (frutto della combinazione dell'art 2740 cc e 2741)
- I creditori hanno egual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione
- L'art. 111 l.fall. Individua l'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, secondo l'ordine di distribuzione definito "graduazione dei crediti", al fine di individuare i soggetti partecipanti al concorso formale e sostanziale.

Le cause di prelazione



- La posizione di prelazione data dalle legge (es. privilegio) o per il tramite di una specifica fattispecie (. Es. ipoteca) attribuisce al creditore una posizione giuridico-soggettiva di vantaggio
- Le cause di prelazione assicurano una posizione di preminenza e rafforzamento della garanzia patrimoniale ai creditori titolari.
- La legge fallimentare non detta un ordine gerarchico, richiamando l'ordine dato dal codice civile.
- L'art 53 l.fall. Prevede che per i crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio una volta ammessi al passivo, il creditore possa richiedere la vendita delle cose indipendentemente dalla liquidazione dell'attivo o ottenere l'immediato pagamento o il giudice delegato autorizza il curatore alla vendita.

I creditori chirografari

- L'art. 111 l.fall è dedicato ai creditori chirografari, stabilendo che devono essere pagati in proporzione all'ammontare del credito per cui furono ammessi
- Ai creditori chirografari vengono equiparati i privilegiati per i quali non si sia realizzata la garanzia o se la vendita del bene non è stata sufficiente a soddisfare il credito



Crediti prededucibili

- Art. 111 bis: i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che siano liquidi, esigibili e non contestati possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, a condizione che l'attivo sia sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti
- Se l'attivo è insufficiente la distribuzione avviene secondo i criteri di graduazione e proporzionalità, in conformità all'ordine assegnato dalla legge



Chiusura del fallimento



- L'art. 118 dispone che salve le ipotesi di concordato il fallimento si chiude:
 - Se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo
 - Quando anche prima della ripartizione finale le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese in precedenza
 - Quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo
 - Quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare i crediti

La pronuncia

- La chiusura del fallimento viene disposta con decreto motivato dal tribunale, su istanza del curatore, del debitore e anche d'ufficio.
- Se a richiederla è il curatore, questi deve evidenziare che il proprio rendiconto è stato approvato allegando la copia del rendiconto e del verbale di approvazione e che si è dato corso ai pagamenti ai creditori come da piano di riparto finale approvato, producendo copia del riparto finale esecutivo.



effetti

- Cessano le conseguenze della dichiarazione di fallimento in capo al fallito e al suo patrimonio (quindi anche le incapacita' personali, l'obbligo di consegnare la corrispondenza)
- Le azioni esperite dal curatore non possono piu proseguire, perche funzionali ad una procedura ormai estinta.
- I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni per la porzione di crediti non soddisfatti, salvi gli effetti dell'esdebitazione.
- Cancellazione della trascrizione della sentenza

Il concordato fallimentare



- Esso rappresenta una causa legale di cessazione del fallimento e una modalita' alternativa di soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
- La proposta di concordato puó essere presentata da uno o piu' creditori, da un terzo o dal fallito.
- La proposta ha ad oggetto la realizzazione di un progetto contenente le misure idonee al soddisfacimento dei creditori per consentire una rapida chiusura della procedura fallimentare.
- Per i creditori e il terzo non è previsto un termine per la proposta, mentre il fallito la puo' presentare dopo 1 anno dalla dichiarazione di fallimento ed entro 2 anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.



- La proposta di concordato puo' contenere:
 - la suddivisione dei creditori in classi
 - Trattamenti differenziati fra creditori di classi diverse
 - Ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei crediti attraverso qualsiasi forma

La proposta è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale deve chiedere parere al curatore e al comitato.

Il concordato si intende approvato se ottiene il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi

Il concordato si chiude con l'adempimento delle obbligazioni, altrimenti è possibile chiederne la risoluzione

Riapertura del fallimento

- Il tribunale puo' entro 5 anni dal decreto di chiusura su istanza del debitore o altro creditore ordinare la riapertura: (nn 3 e 4)
- Quando risulti che nel patrimonio del fallito esistano attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento
- Quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10% de creditori vecchi e nuovi



Esdebitazione



- Consiste nella liberazione del debitore fallito dai debiti residui, permettendo al soggetto di riprendere l'attività senza obbligazioni pregresse.
- Il fallito è ammesso a determinate condizioni:
 - I creditori concorsuali devono essere pagati almeno in parte
 - Deve attestarsi una cooperazione con gli organi della procedura
 - Il fallito non deve aver beneficiato di esdebitazione nei 10 anni precedenti
 - Il debitore deve aver consegnato al curatore la corrispondenza

- 
- Il debitore non deve aver tenuto comportamenti penalmente rilevanti.

Dall'esdebitazione restano esclusi:

- Gli obblighi di mantenimento e alimentari
- I debiti di risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie

Il procedimento

- L'attivazione del procedimento è possibile per concessione del tribunale con il decreto di chiusura del fallimento o per richiesta del debitore.
- È necessario il previo parere del curatore e del comitato, è possibile anche la loro audizione.
- Il ricorso e il decreto vanno comunicato al curatore e al comitato a mezzo pec.

